

ARAN
BOZZA 28 LUGLIO 2010

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI
PER IL TRIENNIO 2010-2012

Articolo 1

Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicata nell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
 - A1) Comparto del personale delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e dell'Università;
 - B1) Comparto del personale delle Autonomie Locali;
 - C1) Comparto del personale della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - D1) Comparto del personale delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
2. considerato il forte accorpamento conseguente alla loro riduzione, i comparti di contrattazione ferma rimanendo l'unicità degli stessi, possono essere articolati per specifici settori o sezioni individuati nei successivi articoli.

Articolo 3

Comparto del personale delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e dell'Università

Articolo 4

Comparto del personale delle Autonomie Locali

Articolo 5

Comparto del personale della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

Articolo 6

Comparto del personale delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 7

Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- **Area 1:** dirigenti del comparto delle Agenzie Fiscali, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e dell'Università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A1);

- **Area 2:** dirigenti del comparto delle Autonomie Locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B1);

- **Area 3:** dirigenti del comparto della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C1);

- **Area 4:** dirigenti del comparto delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera D1).

N.B. Potranno essere previste delle sezioni

Articolo 8

Norme finali

Articolo 9

Disapplicazioni